



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

CITTA' METROPOLIANA DI PALERMO

ALLEGATO E

PATTO DI INTEGRITÀ

"la nostra civiltà contro il pizzo e l'usura"

Con questo Patto d'Integrità (*d'ora innanzi per brevità anche semplicemente P.I.*) il Comune di Campofelice di Roccella e gli operatori economici che partecipano alle gare per affidamento di lavori, di forniture e di servizi a prescindere dalle procedure utilizzate (aperte/ristrette/negoziato), si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di:

- lealtà,
- trasparenza
- correttezza

Fermo restando gli anzidetti principi il P.I. definisce:

(*PARTE PRIMA*) le regole e gli obblighi a carico degli operatori economici che partecipano agli affidamenti di lavori, di forniture e di servizi sia aperte, ristrette e negoziate, trovando anche applicazione per i contratti di servizi esclusi (allegato IIB) ed anche per le concessioni di Servizi/concessioni di lavori, finanza di progetto.

(*PARTE SECONDA*) le regole e obblighi a cui sono tenuti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che - per conio del Responsabile di Servizio interessato alla procedura - svolgeranno funzioni direttive, amministrative o tecniche nella procedura di cui sopra

In calce al P.I. (*PARTE TERZA*) sono riportati:

-allegato 1 conoscenza e accettazione del Patto di integrità: il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara, deve sottoscrivere e accludere all'offerta (documentazione amministrativa) • In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i *raggruppati* operatori economici.

-allegato 2 dichiarazioni per il contrasto dei fenomeni corruttivi : il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara, deve sottoscrivere e accludere all'offerta (documentazione amministrativa). In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i *raggruppati* operatori economici. La mancata presentazione delle due dichiarazioni sostitutive di atto notorio (allegati 1 e 2 al P.I.) comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.

A procedura di gara conclusa, il P.I. è allegato al contratto di appalto.

- elenco dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione di cui all'art. 32 del d.l. n. 90/2014 (all. D del protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'Anac).



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

CITTA' METROPOLIANA DI PALERMO

PARTE I OPERATORI ECONOMICI

Art. 1 - Ambito di Applicazione

Questo Patto di Integrità (P.I) regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle procedure di appalto pubblico di Lavori/Forniture e Servizi del Comune di . Il P.I interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle gare d'appalto di lavori forniture e servizi a prescindere dalle procedure utilizzate (aperte/ristrette/negoziare), trovando anche applicazione per i contratti di servizi esclusi (allegato IIB) ed anche per le concessioni di Servizi/concessioni di lavori, finanza di progetto.

Il P.I costituisce parte integrante della lex speciale di gara, inoltre, parte integrante di ogni contratto di appalto e la sua espressa accettazione ne costituisce condizione di ammissione alle relative gare.

Art. 2 - Doveri di Correttezza, legalità e lealtà

Ogni operatore economico agisce nel rispetto dei principi di *buonafede* nei confronti della Stazione appaltante.

Art. 3 - Concorrenza

In particolare gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990 e ss.mm.ii.

Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri:

- qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell'affidamento di lavori, di forniture e dei servizi ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;
- qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto;
- qualunque accordo sulle altre condizioni dell'offerta diretto a condizionare l'aggiudicazione o l'esito della trattativa contrattuale ..

Art. 4 - Collegamenti

Gli operatori economici partecipanti alle procedure di appalto, non si avvalgono dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese partecipanti a norma dell'Art. 2359 del Codice Civile, né si avvalgono dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

Art. 5 - Rapporti con gli Uffici della Stazione Appaltante

Nel partecipare alle procedure di Gara, nelle trattative e nelle negoziazioni, comunque, connesse ad appalti pubblici esperiti dalla Stazione Appaltante firmataria del P.I di cui in premessa e nella successiva esecuzione del Contratto, i concorrenti si astengono da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che - per conto della Stazione Appaltante - svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche; Gli stessi devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore,



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

CITTA' METROPOLIANA DI PALERMO

assunzione di personale o condizioni di vantaggio anche indiretto ai soggetti di cui al comma precedente né ai loro parenti. A tal fine di Concorrenti sono obbligati a leggere ed a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 30/12/2013 (consultabile sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente" sezione Disposizioni Generali - sottosezione "Atti Generali").

Art. 6 - Dovere di segnalazione

Gli operatori economici concorrenti segnaleranno al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al competente Responsabile di Servizio.

a) qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara stessa e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato, o addetto o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica gara.

b) qualsiasi anomala richiesta o pretesa (in fase di gara o successiva esecuzione del contratto) da parte dei dipendenti, dei collaboratori diretti ed indiretti ed di ogni altro eventuale soggetto che -per conto della Stazione Appaltante - svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti. Tali obblighi non sostituiscono, in ogni caso, l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.

c) Gli operatori economici si obbligano a denunciare immediatamente alla Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione alla Amministrazione Comunale ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'affidataria, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari, o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o affidamento di forniture o servizi a particolari ditte, danneggiamenti/furti di bene personale o della struttura residenziale ".

Art. 7 - Mancata accettazione del P.I in fase di gara

La mancata accettazione della presente P.I e la mancata allegazione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio riportata nella "*PARTE TERZA*", all'offerta da presentare in sede di gara, e del presente Patto di Integrità debitamente firmato comporterà l'esclusione dalla gara medesima a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012, n.190 e le dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

Le dichiarazioni sostitutive ed il Patto d'integrità debitamente firmato costituisce parte integrante degli atti di gara cui sono allegati e del contratto che ne consegue.

Art. 8 - Violazioni del P. I dopo l'aggiudicazione e dopo la firma del contratto

L'accertamento di violazioni alle norme della presente P.I, da parte dell'affidatario, dopo l'aggiudicazione, comporta la decadenza dall'aggiudicazione disposta, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno (anche di immagine) derivato al Comune per effetto dell'inadempimento.

Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta causa di risoluzione del contratto per colpa con escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, salvo il risarcimento del maggior danno (anche di immagine) derivato al Comune.



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

La Stazione appaltante provvederà alle segnalazioni imposte dalla legge alle competenti Autorità.

Inoltre si dà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

La potestà risolutoria di cui sopra da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione; la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria

Art. 9 obblighi specifici dell'affidatario

L'affidatario del contratto di appalto si obbliga:

- 1) ad inserire in tutti gli atti inerenti l'affidamento (comunicazione avvio dei lavori, i forniture, di servizio, relazioni, note spese, ecc). la clausola in base alla quale il dichiara di aver accettato il P.I.
- 2) a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante i pagamenti eseguiti che abbiano un collegamento diretto con l'appalto (pagamenti funzionali all'esecuzione dell'appalto).

PARTE II - DIPENDENTI COLLABORATORI DIRETTI E INDIRETTI

Art. 10 - Ambito di applicazione

Questo P.I regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle procedure aperte/ristrette/negoziate), di Lavori, Forniture e Servizi del Comune di e nella successiva fase di esecuzione del contratto.

Il P.I interessa tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Stazione Appaltante - svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti o trattative per la stipulazione di contratti di lavoro, nel seguito denominato "*dipendente*".

Art. 11 - Obbligo di imparzialità

Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i soggetti che intendono partecipare ad appalti o a trattative per contratti di lavori, forniture e servizi.

Pertanto il dipendente deve astenersi da qualunque informazione o trattamento preferenziale che possa avvantaggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti rispetto agli altri, come deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

CITTA' METROPOLIANA DI PALERMO

trattamento negativo che possa danneggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti di lavori, forniture e servizi.

Art. 12 Obbligo di riservatezza

Il dipendente, nel corso delle gare d'appalto e delle trattative per la stipulazione dei contratti di lavori forniture e servizi, deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di regolamento.

Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente l'attività negoziale ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione o affidamento.

Art. 13 - Indipendenza

Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi con la Stazione appaltante nella gestione di gare e di trattative contrattuali.

Invero allorquando lo stesso fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all'attività del soggetto che intende concorrere alla gara d'appalto o stipulare contratti di lavori con la Stazione appaltante, deve darne immediata comunicazione al suo responsabile di Servizio e comunque astenersi da ogni attività amministrativa attinente alla gara o alla trattativa.

PARTE III

MODELLI DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DA RENDERSI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE GARE

- Allegato 1** (*conoscenza e accettazione del Patto di integrità*)
- Allegato 2** (*dichiarazione per il contrasto dei fenomeni corruttivi*)
- Elenco dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione di cui all'art. 32 del d.l. n. 90/2014 -**
(*all. D del protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'Anac.*)



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

CITTA' METROPOLIANA DI PALERMO

Allegato C.1 (conoscenza e accettazione del Patto di integrità)

Il Sottoscritto, nato a
....., residente in
..... prov. Via/P.zza in
qualità di Legale Rappresentante dell'operatore economico
.....,
con sede in, prov, Via/P.zza.
..... CF partecipante alla procedura
..... per l'affidamento
di:.....

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PREDETTA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 1, LETTIERA H), DEL D. LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

DICHIARA

di conoscere e di accettare il contenuto del Patto di Integrità che viene debitamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta.

Allega copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

Li.

Firma

N.B. In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i raggruppandi operatori economici.



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

CITTA' METROPOLIANA DI PALERMO

Allegato C.2 (dichiarazioni per il contrasto dei fenomeni corruttivi)

Il Sottoscritto, nato a, residente in prov. Via/P.zza in qualità di Legale Rappresentante dell'operatore economico con sede in, prov, Via/P.zza CF partecipante alla procedura per l'affidamento di:

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PREDETTA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 1, LETTIERA H), DEL D. LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

DICHIARA

1) di ben conoscere l'art.8 del protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005, cui il Comune di ha aderito e, pertanto, si impegna, a denunciare immediatamente alla Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione alla Amministrazione Comunale ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'affidataria, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari, o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o affidamento di forniture o servizi a particolari ditte, danneggiamenti/furti di bene personale o della struttura residenziale".

2) di essere edotto sull'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

3) di ben conoscere la legge 190 del 2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità ed il protocollo d'intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 fra Ministero degli Interni e ANAC e, pertanto, di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa

DICHIARA ALTRESÌ

di essere consapevole che gli adempimenti di cui ai predetti punti hanno natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

CITTA' METROPOLIANA DI PALERMO

contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

di essere consapevole che la Stazione appaltante e' obbligata ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

di essere consapevole che la potestà risolutoria di cui sopra da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione; la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria

Allega copia fotostatica di documento di identità in cono di validità.

Lì _____.

Firma

N.B. In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i raggruppandi operatori economici



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

CITTA' METROPOLIANA DI PALERMO

Allegato C.3

ELENCO DEI REATI RILEVANTI AIO FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALL'ART. 32 DEL D.L. N. 90/2014

- Art. 317 c.p.** (*Concussione*);
- Art. 318 c.p.** (*Corruzione per l'esercizio della funzione*);
- Art. 319 c.p.** (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'Ufficio*);
- Art. 319-bis c.p.** (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'Ufficio avente ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni, la stipulazione di contratti, nonché il pagamento o il rimborso di tributi*);
- Art. 319-ter c.p.** (*Corruzione in atti giudiziari*);
- Art. 319-quater c.p.** (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*);
- Art. 320 c.p.** (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*);
- Art. 322 c.p.** (*Istigazione alla corruzione*);
- Art. 322-bis c.p.** (*peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri*);
- Art. 346-bis c.p.** (*Traffico di influenze*);
- Art. 353 c.p.** (*Turbata libertà degli incanti*);
- Art. 353-bis c.p.** (*Turbata libertà di scelta del procedimento del contraente*)